

atto registrato n. 4 LUG. 2019 n. 4275

Pagamento F23 Euro libere

ANTEAS

IL FUNZIONARIO
(Angela Nittolo)

GENOVA

Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà
Iscritta al Registro Regionale OO.VV. al n. 345 / 2000 – Codice Fiscale 95055880108

Sede Legale Piazza Campetto 7/1, 16123 Genova

anteasgenova@fnpliguria.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore 14,30 in Genova – piazza Campetto 1 presso la Sala Broalpasino, in seconda convocazione, a seguito invito disposto a sensi degli artt.6 e 16 del vigente Statuto e reso pubblico mediante comunicazione presso le sedi sociali e la sede FNP – p.zza Campetto 7/1, si è riunita l'Assemblea Straordinaria A.N.T.E.A.S. Genova

Si dà atto che la seduta di prima convocazione, fissata per il 2 luglio 2019 risulta deserta,

Sono presenti, nella Sala o per delega debitamente conservata in atti, gli Associati che risultano da prospetto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Assume la Presidenza Vittorio Olcese, assistito dal Segretario Renata Silvia Agostini, che constatata la validità dell'assemblea, a sensi art. 16 del vigente Statuto, dichiara valida la seduta.

Il Presidente invita il Comitato a trattare la pratica n. 1 dell'odg "Esame bozza statuto ex DLGS 3/7/17 n.117 e ssmmii".

Il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla modificazione del vigente statuto Sociale come previsto dal D.LGS 117/17 e ss.mm.ii., da approvare dall'Assemblea, in tempi celeri per consentire proficua operatività in funzione delle disposizioni dettate dal DLGS 117/17. Precisa che è stata conseguentemente predisposta una bozza in funzione delle indicazioni fornite da ANTEAS NAZIONALE e dal CELIVO. Espone brevemente il documento., proposto all'Assemblea con decisione 25 giugno 2019 n.13, in ossequio all'art.16 del vigente Statuto.

Evidenzia altresì la necessità di procedere alla sollecita approvazione dello Statuto per evidenti opportunità operative pur in presenza del recente rinvio del termine ultimo di approvazione, fissato per il 30 giugno 2020 dal cosiddetto "decreto crescita" convertito definitivamente in legge nei giorni scorsi.

Seguono brevi interventi e precisazioni da parte di diversi Associati.

Dopo l'ampia discussione l'Assemblea Straordinaria, con voto unanime espresso per alzata di mano, approva lo Statuto di A.N.T.E.A.S. Genova, composto da n.20 articoli e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Si dà atto che la seduta termina alle ore 15,03

IL SEGRETARIO

(Renata Silvia Agostini)



IL PRESIDENTE

(Vittorio Olcese)







ALEGATO "A"

GENOVA

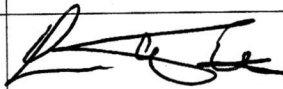
Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà

Iscritta al Registro Regionale OO.VV. al n. 345 / 2000 – Codice Fiscale 95055880108

Sede Legale Piazza Campetto 7/1, 16123 Genova – Tel / Fax 010.2473348

anteasgenova@fnpliguria.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 3 LUGLIO 2019

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE - FIRMA	DELEGA
1	CALCAGNO WALTER		
2	BABINI PAOLA		DELEGA
3	BIANCHINI LIA		DELEGA
4	BUDRIA FAUSTINO		DELEGA
5	BUFFA EMMA		DELEGA
6	CASULA GIOVANNI		
7	GHIARA FRANCO		DELEGA
8	MEDICA GIUSEPPE		DELEGA
9	D'ONOFRIO ADA		DELEGA
10	MANITTO FRANCA		DELEGA
11	MORANDO NADIA		DELEGA
12	OPRANDI LAURA		DELEGA
13	PERASSO LUIGI		
14	SPEZIOTTO ANNA		DELEGA
15	ROGGERONE GIUSEPPE		DELEGA
16	TRAVERSO DILVA		DELEGA
17	TESSADORI ANNA MARIA		DELEGA
18	PALLARA ANNARELLA		DELEGA
19	TRENTADUE MARIA LUISA		DELEGA
20	RUOCCO CARLO		
21	GRANATA GIUSEPPE		DELEGA
22	STELLA STEFANIA		
23	DULBECCO MASSIMO		
24	CARUSO GIUSEPPE		
25	CELLONE CRISTINA		

26	OLCESE VITTORIO	<i>Vittorio Olcese</i>	
27	TONELLI PAOLA		
28	OLCESE RITA		
29	FARINELLA VITTORIO		
30	BITETTI GABRIELE	<i>Gabriele Bitetti</i>	
31	PAGLIUOLO VINCENZO		
32	GUIDUCCI MARINA		
33	CARNEVALI BRUNO	<i>Bruno Carnevali</i>	
34	GATTONINI ROSARIO		
35	GAUDINO LUIGI		
36	MUSSABINI LINDA	<i>Linda Mussabini</i>	DELEGA
37	NOTTE GIUSEPPE	<i>Giuseppe Notte</i>	
38	POLARO STEFANIA		DELEGA
39	ZUPPARDO ROSA STEFANA		DELEGA
40	MERCIARI SANTO		DELEGA
41	MANGINI MARIA A.		DELEGA
42	DE MONTIS DANIELA		
43	FRANCESCHETTI GIOVANNI		
44	ROTA SARA		
45	BIANCHI NICOLA PAOLO		
46	TABO' SERGIO		
47	TORSETTI ETTORE		DELEGA
48	CAPELLO ADRIANO		DELEGA
49	AGOSTINI RENATA SILVIA	<i>Renata Agostini</i>	
50	MINAFRO CARLO	<i>Carlo Minafro</i>	
51	MURGIA EMILIANA	<i>Emiliana Murgia</i>	
52	PASSERO' ANGELO		
53	IATTICI ROMEO DOMENICO SERGIO		DELEGA
54	BRUNO ROSA MARIA		DELEGA
55	REPETTI BRUNO EMANUELE		
56	BOTTINI CLAUDIO	<i>Claudio Bottini</i>	
7	GIOVANELLI GIULIANA		DELEGA
58	GARIGLIO ANNA		
59	FRULLI ADOLFO		DELEGA
60	D'ANTONIO GIOVANNI		DELEGA
61	DODERO WILMA		DELEGA
62	PELLEGRINO PAOLA		DELEGA

63	D'ALBERTI MARIA		DELEGA
64	MORONI GIORGIO	<i>M. Moroni</i>	
65	PETRUCCELLI LUCIA		
66	PONTA GIANNA		DELEGA
67	COLUCCI MASSIMO		
68	DANEGONI GLORIA		
69	FOTIA FRANCESCO		
70	MANNONI NELLO		
71	MORO ADAMO NICOLA		
72	ROCCA ANNA		
73	LAGASCO LUIGI	<i>L. Lagasco</i>	

assemblea presenti

WZB
L. 1980
L. 1980

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, A.N.T.E.A.S. Genova, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. A.N.T.E.A.S. Genova ODV, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata all'ANTEAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA', di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente – ed espressamente accetta – il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore ed in particolare Mac quanto previsto dall'art. 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello Regionale e di quello Provinciale, se costituito.
4. A.N.T.E.A.S. Genova ODV, pertanto – nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS – è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede ANTEAS di Genova" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio;
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'A.N.T.E.A.S. Genova ODV, accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione Nazionale.
6. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

OK

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a. svolgere interventi e servizi sociali
 - b. organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale:
 - c. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - d. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
2. A.N.T.E.A.S. Genova ODV per le attività di cui al comma 1 **si propone di:**
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 -

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.
3. le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 – Soci

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART.5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 6 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale ANTEAS in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo provvede ad organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e il segretario;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 13 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio **consuntivo** è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ANTEAS GENOVA O.D.V.

STATUTO

ART. 17 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IL PRESENTE STATUTO COMPOSTO DA N.20 (VENTI ARTICOLI) E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE A.N.T.E.A.S. GENOVA NELLA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2019

GENOVA, 3 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
(Renata Silvia Agostini)



IL PRESIDENTE
(Vittorio Olcese)